ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 202 **Campobasso, 12/04/2022.**
Circolare n.12/2022

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

SERVIZIO WHATSAPP- BROADCASTING

Questo Ordine sollecita quanti ancora non abbiano attivato il servizio di *whatsapp-broadcasting* a registrare sul proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine nel formato +390874412086.
Al momento, risultano registrati 150 farmacisti.
Il servizio *whatsapp-broadcasting* è lo strumento che permette di ricevere in tempo reale un messaggio di notifica relativo all'invio di circolari, comunicazioni ecc. al proprio indirizzo PEC e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo www.ordinefarmacisticb.it.
Nel caso in cui il collega, dopo la registrazione del nostro numero, non riceva alcun messaggio whatsapp, è pregato di segnalare il disguido alla segreteria dell'Ordine.

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19

Questo Ordine, facendo seguito e riferimento alle precedenti circolari riguardanti l'argomento sopra indicato, rammenta che la Federazione ha erogato un contributo ai farmacisti che, a causa della pandemia da COVID-19, abbiano subito danni a vario titolo.
Il Consiglio Nazionale ha deliberato di procedere alla erogazione del Fondo assistenza secondo criteri e modalità definiti nelle delibere adottate dal Comitato Centrale.
La Federazione ha stanziato complessivamente una somma di euro 782.100,00.
Il nostro Ordine ha già esaminato diverse domande presentate dagli iscritti i quali hanno ricevuto un congruo contributo dalla Federazione.
Copia del documento diramato dalla Federazione si allega alla presente circolare.

DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE DALLA FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO'

Come noto, la Fondazione Francesco Cannavò, istituita dalla Federazione, svolge attività finalizzate alla valorizzazione della professione del farmacista e sostiene la formazione e l'aggiornamento in coerenza con l'evoluzione del SSN.

In particolare, le somme raccolte attraverso il 5 per mille dell'IRPEF nell'anno 2021 sono state destinate all'Associazione Nazionale di Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile e al Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico al fine di preservare le antiche Tradizioni della professione e il suo prezioso patrimonio storico.
I colleghi che intendano sostenere tale iniziativa possono, attraverso la dichiarazione dei redditi, donare il 5 per mille indicando il codice fiscale della Fondazione Cannavò 07840931005.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

LEGGE 11/2021 DECRETO LEGGE 221/2022 RECANTE DISPOSIZIONI SULLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

La legge 11/2021 ha apportato modifiche al Decreto Legge 221/2022 *Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*.

Le principali novità di interesse per la categoria sono:

- **proroga fino al 31 dicembre 2022 della somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti opportunamente formati;**

- **proroga al 15 giugno 2022 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all'anno accademico 2020/2021.**

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 1 APRILE 2022 – LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE E SOCIALI

Si fa presente che il Ministero della Salute con l'Ordinanza indicata in oggetto ha dettato regole sullo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in seguito alla cessazione dello stato di emergenza.
Sono state indicate le Linee Guida che devono osservare le farmacie e le parafarmacie al fine di evitare code o assembramenti di persone. In particolare, le stesse dovranno assicurare almeno un metro di distanza tra gli assistiti e indicare la capienza massima delle persone nei locali; mettere a disposizione degli assistiti igienizzanti per le mani, all'ingresso dei locali; assicurare il ricambio dell'aria in modo naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi e l'igienizzazione di tutti gli ambienti.
Inoltre, l'accesso dell'assistito all'interno dei locali è subordinato alla presentazione di certificazione verde COVID-19
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/DMS Roma, 06.04.2022
Protocollo: 202200004870/AG
Oggetto: Fondo assistenziale COVID-19: Quadro finale erogazione e verifiche DPR 445-2000.

Circolare n. 13632
4.1
SITO SÌ
IFO SÌ

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19:
erogate agli Ordini territoriali tutte le tranche dei contributi ai farmacisti danneggiati a vario titolo dagli effetti del Covid -19.

Prospetto riepilogativo delle somme assegnate pari complessivamente ad euro 782.100,00.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali n. 13082 del 24.6.2021, n. 13203 del 16.9.2021, n. 13352 del 26.11.2021 e n. 13526 del 14.02.2022, relative alle diverse tipologie di contributi assistenziali previsti dalla Federazione per i farmacisti colpiti dalla pandemia da COVID-19, per fornire un quadro riepilogativo a chiusura dell'erogazione dei relativi importi agli Ordini a seguito del completamento delle attività della competente Commissione di valutazione.

Come si ricorderà, il Comitato Centrale della Federazione degli Ordini, alla luce delle conseguenze e dei disagi causati ai farmacisti dall'emergenza pandemica da Covid-19, ha ritenuto necessario stanziare specifiche **risorse a sostegno degli iscritti confluite in un specifico "Vincolo Iniziative assistenziali Covid19" del bilancio federale**. Tale scelta è stata condivisa all'unanimità dal Consiglio Nazionale, che nelle riunioni del 14.11.2020 e del 22.4.2021, ha deliberato di avviare la procedura di erogazione del suddetto Fondo secondo i criteri e le modalità definiti nelle delibere del Comitato Centrale e illustrate nelle suddette circolari esplicative.

A metà 2021, il Fondo era stato articolato in tre diverse Sezioni per alcune specifiche situazioni di fragilità in cui sono incorsi i farmacisti ("**Contributo ai farmacisti ricoverati per Covid-19**", "**Contributo ai farmacisti che hanno perso lavoro e contributo ai farmacisti in cassa integrazione causa Covid-19**" e "**Sostegno alla genito rialità**"), con termine ultimo di presentazione delle istanze da parte dei farmacisti all'Ordine professionale di iscrizione fissato al 30.9.2021 (salvo successiva

integrazione documentale ai sensi del c.d. soccorso istruttorio), a cui se ne è aggiunta una quarta ("**Contributo genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità civile/handicap**"), il cui termine di presentazione delle domande è, invece, scaduto il 15.1.2022.

Il 30 marzo u.s., l'apposita Commissione di valutazione, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria condotta dagli uffici federali, ha completato l'esame di tutte le istanze presentate dagli iscritti agli Ordini territoriali, come trasmesse da quest'ultimi alla Federazione a seguito della verifica della relativa regolarità e completezza di competenza degli Ordini stessi.

In proposito, si comunica che, nel corso di questa settimana, la Federazione ha già provveduto a completare l'erogazione agli Ordini territoriali di contributi relativi a tutte le istanze con esito positivo, trasmettendo a ciascun Ordine, unitamente all'invio dei fondi, l'elenco dei farmacisti aventi diritto ad ottenere il sussidio e il relativo importo.

Si rammenta che la Federazione, nella già citata circolare n. 13352 del 26.11.2021, ha indicato la necessità che gli Ordini forniscano opportuna comunicazione/rendicontazione dell'avvenuta erogazione delle somme agli aventi diritto.

Si forniscono il prospetto riepilogativo dell'assegnazione dei sopraindicati fondi economici (clicca qui), pari all'**importo complessivo di Euro 782.100,00**, e di seguito una tabella sinottica con gli esiti generali delle valutazioni:

CONTRIBUTO	ESITO POSITIVO	NON AMMESSE/ RITIRATE	TOTALE COMPLESSIVO ISTANZE
Ricovero per Covid-19	9	2	11
Disoccupazione	38	3	41
Cassa Integrazione - CIG	96	5	101
Genitorialità	1018	23	1041
Disabilità	88	27	115
TOTALI	**1249**	**60**	**1309**

Art. 71 DPR 445/2000 - Controlli autocertificazioni e autodichiarazioni soggetti beneficiari

La Federazione, anche tenuto conto che sono state esaminate tutte le domande trasmesse alla scrivente dagli Ordini territoriali (con conseguente chiusura del Fondo in oggetto), ribadisce la richiesta a tutti gli Ordini di voler confermare di aver proceduto agli idonei controlli ex art. 71 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli iscritti ai fini della fruizione dei contributi già erogati. In proposito, si rammenta che, nella suddetta circolare n. 13526 del 14.2.2022, è stato precisato come tale attività di verifica deve avvenire "*anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni*".

*** *** ***

"Contributo disabilità/invalidità/handicap": Informatica Privacy e consenso trattamento dati sanitari

Con riferimento al "Contributo disabilità/invalidità/handicap", si segnala nuovamente che, con la suddetta circolare n. 13526 del 14.02.2022, è stata trasmessa agli Ordini la dichiarazione sostitutiva

(come rivista dal DPO dell'Ente) contenente il consenso alla Federazione al trattamento dei dati particolari, unitamente alla relativa Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (clicca qui per il nuovo fac-simile), con richiesta di invio del modulo ai soggetti richiedenti questa tipologia di contributo e di relativa restituzione alla Federazione .

*** *** ***

Il Consiglio di Presidenza e il Comitato Centrale intendono ringraziare tutti i Presidenti degli Ordini territoriali per la collaborazione assicurata per la buona riuscita dell'iniziativa, dimostrata dall'ingente numero di istanze presentate e dalla rilevante somma complessivamente erogata per aiutare i colleghi in difficoltà per gli effetti della pandemia.

L'Ufficio Stampa federale ha predisposto un Comunicato stampa (clicca qui), che sarà ripreso in un apposito articolo dal giornale ufficiale della Federazione "ilFarmacistaonline.it".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si invitano gli Ordini a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti all'Albo, trasmettendo anche le suddette attività di comunicazione.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 08.04.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200004980/AG
Oggetto: Destinazione del cinque per mille alla Fondazione Francesco Cannavò.
Circolare n. 13643
Sito Sì
4.3
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Destinazione del cinque per mille alla Fondazione Francesco Cannavò.

Appare opportuno segnalare che anche per l'anno 2022 è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef alla Fondazione Cannavò per finanziarne l'attività di interesse sociale svolta. Come è noto, la Fondazione, istituita dalla Federazione degli Ordini, opera per la valorizzazione della professione del farmacista e per sostenerne la formazione in coerenza con l'evoluzione della mission del Servizio Sanitario Nazionale.

Si trasmette la nota con la quale il Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri, Presidente della Fondazione Cannavò, ha descritto le iniziative intraprese nel corso del 2021, evidenziando che la Fondazione è altresì impegnata nel sostenere attività di alto valore sociale promosse e organizzate dalle Associazioni di volontariato che vedono impegnata la professione.

In particolare, le somme raccolte attraverso il 5 per mille dell'Irpef nello scorso anno sono state devolute all'Associazione Nazionale di Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile come segno di plauso e considerazione per i tanti colleghi che si prodigano nelle attività solidaristiche e al Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico che sostiene lodevoli iniziative volte a preservare le antiche Tradizioni della professione e il suo prezioso patrimonio storico.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si invitano, pertanto, gli Ordini, attraverso tutti i mezzi di comunicazione a disposizione, a contribuire alla diffusione di tale possibilità tra i propri iscritti anche attraverso la sensibilizzazione dei professionisti che, per conto del farmacista, compilano la dichiarazione dei redditi.

Il codice fiscale da indicare nella dichiarazione per il finanziamento alla Fondazione Cannavò è 07840931005.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 7/4/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004956/A.G.
Oggetto: Legge 11/2022 - Decreto-Legge 221/2021, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Circolare n. 13637

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto-legge 221/2021

Riferimenti normativi*:* Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante*: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», corredato delle relative note.* (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022). (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge 11/2022 di conversione del decreto-legge 221/2021 (cfr circolare federale n. 13420 del 28.12.2022) con cui era stato prorogato fino al 31 marzo u.s. lo stato di emergenza.

Si evidenziano le seguenti modifiche apportate al citato decreto in sede di conversione.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia (art. 12).
Il D.L. 221/2021 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2022** le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr circolari federali n. 12730 del 5.1.2021 e n. 12905 del 24.3.2021) sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti opportunamente formati.

In sede di conversione è stato precisato che gli oneri - ai quali si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 (fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19) integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 - sono quantificati complessivamente in euro 4.800.000.

Art. 16 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021

Il comma 2-bis dell'art. 16 proroga al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021. La disposizione opera in deroga alle normative dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore. Dalla suddetta disposizione consegue la proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove finali in questione

* * *

Si ricorda, infine, che con il decreto in oggetto (art. 1) è stato abrogato il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (cfr circolare federale n. 13428 del 3.1.2022). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 8/4/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004985/A.G.
Oggetto: Ministero Salute-Ordinanza 1° aprile 2022 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
Circolare n. 13645

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Riferimenti: Ministero della Salute – Ordinanza 1° aprile 2022 - *Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*». (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della Salute con le misure finalizzate ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il documento, in continuità con le prime Linee Guida adottate nel 2020 (cfr circolare federale n. 12279 del 27.05.2020), costituisce uno strumento di indirizzo, sintetico aggiornato e di immediata applicazione, alla luce dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

Le nuove Linee guida indicano anzitutto i seguenti principi di carattere generale (applicabili a tutti i settori) che devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali.

Principi di carattere generale

Informazione
Predisposizione d parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altre nazionalità.

Certificazione verde COVID-19
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.

Protezione delle vie respiratorie
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

Igiene delle mani
Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

Igiene delle superfici
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione
Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali.

Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure specifiche per i singoli settori di attività.

*

Per quanto riguarda, invece le misure integrative relative ai contesti specifici, si evidenziano le seguenti di particolare interesse.

Misure specifiche per i singoli settori di attività

Commercio (misure applicabili alle farmacie e alle parafarmacie)

- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

- Favorire modalità di pagamento elettroniche.

Servizi alla persona (misure applicabili alla cabina estetica)

- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

- E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).

- Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.

- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

- È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.

- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

Convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili
Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone.

- Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti.

- Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.

- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.

- Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorir il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti.

- Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

- Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Corsi di formazione
Le seguenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli

esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.
- Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
- La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

L’ordinanza, alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento sulle misure relative alle ulteriori attività economiche e sociali, produce effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)